

Comunicazione n. DEM/5025720 del 15-04-2005

Oggetto: OPA residuale – Modalità di determinazione del prezzo ai sensi dell’articolo 50 comma 5 del Regolamento Emittenti

L’art. 50, comma 6, del Regolamento Emittenti (“RE”), modificato con delibera n. 14990 del 15 aprile 2005, prevede che, ai fini della determinazione del prezzo dell’offerta residuale nel caso previsto dal comma 5 della medesima norma, l’offerente, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell’offerta che ha determinato i presupposti dell’offerta residuale, trasmetta alla Consob la comunicazione dell’offerta residuale e l’istanza per la determinazione del relativo prezzo. La norma prevede, inoltre, che l’istanza sia accompagnata da una attestazione rilasciata dalla società di revisione dell’emittente.

L’attestazione rilasciata dalla società di revisione è finalizzata ad individuare la sussistenza o meno di eventi, intervenuti successivamente alla data di rilascio del giudizio sull’ultima situazione contabile della società sottoposta a revisione completa, non noti al mercato, che possano incidere in modo significativo sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell’emittente.

La definizione di eventi successivi a cui fa riferimento la società di revisione è quella prevista nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002.

Per l’individuazione degli eventi successivi il revisore è chiamato a svolgere le procedure previste nel Principio di revisione n. 560, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandato dalla Consob.

Il revisore è tenuto inoltre a verificare che gli eventi successivi così individuati siano stati resi noti al pubblico dall’emittente nei documenti previsti dal Regolamento Emittenti (quali, ad esempio, documenti contabili, comunicati stampa, prospetti o documenti informativi).

Qualora dallo svolgimento di dette verifiche dovessero emergere eventi non resi noti al pubblico, il revisore ne segnala l’esistenza alla Consob nell’ambito dell’attestazione oggetto della presente comunicazione.

L’attestazione deve contenere il richiamo all’art. 50, comma 6, del Regolamento Emittenti ed all’applicazione delle procedure previste nel principio di revisione sopra citato.

Di seguito sono indicate le modalità di rappresentazione delle considerazioni conclusive che il revisore riporta nella propria attestazione nel caso in cui, rispettivamente, sia venuto o non sia venuto a conoscenza di eventi successivi, come sopra definiti, non noti al pubblico.

In particolare, il revisore attesta:

a) di non essere venuto a conoscenza di eventi non noti al mercato intervenuti successivamente alla data di rilascio del giudizio sull’ultima situazione contabile della società sottoposta a revisione completa che possano incidere in modo significativo sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell’emittente;

ovvero

b) di essere venuto a conoscenza di eventi non noti al mercato intervenuti successivamente alla data di rilascio del giudizio sull'ultima situazione contabile della società sottoposta a revisione completa che possano incidere in modo significativo sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente.

In quest'ultimo caso, nell'attestazione il revisore descrive in modo dettagliato:

- (i) gli eventi verificatisi nella sfera dell'emittente nel periodo oggetto di analisi;
- (ii) la dimensione quali/quantitativa di questi eventi;
- (iii) gli effetti che tali eventi hanno prodotto sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'emittente.

Normalmente lo schema di attestazione è sottoscritto dal revisore incaricato di rilasciare il giudizio di cui all'art. 156 D. Lgs. n. 58/1998.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia